

ISTITUZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE A RETE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E DISCIPLINA DELL'ISPRA

La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva un provvedimento volto ad istituire il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente nonché a disciplinare l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

La riforma del sistema dei controlli delle Agenzie ambientali e dell'ISPRA e l'introduzione nel codice penale dei delitti contro l'ambiente sono le condizioni necessarie, ha affermato Alessandro Bratti (PD), non solo per contrastare l'illegalità ambientale, ma per tutelare le imprese più innovative e per garantire al nostro Paese uno sviluppo di qualità.

Con questo provvedimento si dà finalmente al Paese un'organizzazione efficace ed efficiente del sistema dei controlli che garantisca il rispetto delle norme, ma anche quella complessa attività di monitoraggio e di raccolta dati che serve per migliorare il grado di conoscenza dei numerosi fattori ambientali.

La nuova legge conferisce maggiore autonomia alle Agenzie e all'ISPRA, definisce in maniera chiara il rapporto fra controllore e controllato, richiede un surplus di professionalità a chi dovrà dirigere le organizzazioni che, pur rimanendo strutture tecniche strumentali, formuleranno pareri che saranno vincolanti per le autorità competenti.

Si costruisce un vero e proprio sistema a rete coordinato dall'ISPRA. Rimane la completa autonomia dei livelli regionali e si realizzano sinergie fra gli enti, che oggi sono lasciate alla buona volontà delle persone. Si mettono in rete i numerosi laboratori provinciali, si integrano le specializzazioni tecniche maturate all'interno delle singole Agenzie. Si determinano dei livelli di prestazione tecnica ambientale uniformi per tutto il territorio nazionale. Avremo un sistema i cui dati forniti siano considerati ufficiali.

Questa legge è una risposta importante nella direzione di un rafforzamento della credibilità del sistema pubblico dei controlli ambientali, garantendo maggiore omogeneità e certezza per i cittadini e per le imprese su tutto il territorio nazionale. Insieme alla legge sugli ecoreati approvata un anno fa, con questo provvedimento si creano le precondizioni necessarie per aprire in un quadro di garanzie condivise un ragionamento serio sul fronte della semplificazione delle procedure anche in campo ambientale.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai [lavori parlamentari](#) del provvedimento "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale" (Testo unificato AC 68 Realacci, AC 110 Bratti e AC 1945 De Rosa) e ai relativi [dossier](#) del Servizio studi della Camera dei deputati.

ART. 1 SISTEMA NAZIONALE A RETE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente, perseguire gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali e della piena realizzazione del principio «chi inquina paga» (anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana), sono i principi alla base di questo provvedimento che istituisce istituito il **Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente**. Del «Sistema nazionale» fanno parte fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, di seguito denominate «Agenzie».

ART. 2 DEFINIZIONI

Il «**Sistema nazionale**» come inteso nel provvedimento è l'insieme composto dall'ISPRA¹, e dalle Agenzie², quale rete che attua i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (**LEPTA**).

Per «**stato dell'ambiente**» si deve intendere la qualità di tutte le componenti delle matrici ambientali.

«**Pressioni sull'ambiente**» sono le cause specifiche degli impatti sull'ambiente dovuti alle attività antropiche, quali le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e nel sottosuolo, nonché gli agenti fisici e biologici, i rifiuti e l'uso e il consumo di risorse naturali.

Con «**impatti**» si definiscono gli effetti sull'ecosistema determinati dall'alterazione delle qualità ambientali, in particolare con riferimento a obiettivi determinati dai programmi europei riguardanti la salute e l'ambiente.

Infine, per «**livello essenziale di prestazione**» si deve intendere il livello qualitativo e quantitativo di attività che deve essere garantito in modo omogeneo sul piano nazionale.

ART. 3. FUNZIONI DEL SISTEMA NAZIONALE

Il Sistema nazionale svolge funzioni di **monitoraggio** dello stato dell'ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione; di **controllo delle fonti** e dei **fattori di inquinamento** delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da processi territoriali e da fenomeni di origine antropica o naturale, anche di carattere emergenziale; **attività di ricerca**, sviluppo delle conoscenze e produzione, promozione e pubblica diffusione dei dati tecnico-scientifici e delle conoscenze ufficiali sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sulle fonti e sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti e sui rischi naturali e ambientali e la trasmissione sistematica degli stessi ai diversi livelli istituzionali preposti al governo; di **collaborazione con istituzioni scolastiche e universitarie** per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale, nonché di formazione e di aggiornamento del personale di amministrazioni e di enti pubblici operanti nella materia ambientale; di partecipazione, anche

¹ Articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

² Articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi e di erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni; attività di **monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali** di interesse nazionale e locale; **valutazione comparativa di modelli e strutture organizzative**, di funzioni e servizi erogati, di sistemi di misurazione e valutazione delle prestazioni, quale attività di confronto finalizzato al raggiungimento di migliori livelli prestazionali, ivi inclusa la redazione di un rapporto annuale di valutazione comparativa dell'intero Sistema nazionale.

Il sistema svolge inoltre varie attività di supporto:

- supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di **certificazione della qualità ecologica** dei prodotti e dei sistemi di produzione;
- supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi mediante la redazione di **consulenze tecniche** di parte di supporto alla difesa degli interessi pubblici;
- supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale mediante la redazione di **istruttorie tecniche** e l'elaborazione di proposte sulle modalità di attuazione nell'ambito di procedimenti autorizzativi e di valutazione, l'esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misurazione e la formulazione di pareri e valutazioni tecniche anche nell'ambito di conferenze di servizi;
- supporto tecnico alle amministrazioni e agli enti competenti, con particolare riferimento alla caratterizzazione dei fattori ambientali causa di danni alla salute pubblica.

L'ISPRA e le Agenzie partecipano e realizzano attività di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnica.

Le funzioni indicate possono essere svolte anche mediante convenzioni stipulate con enti pubblici competenti del sistema della ricerca nazionale, come le università, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il Consiglio nazionale delle ricerche e i laboratori pubblici.

ART. 4 ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

L'**ISPRA** è persona giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'Istituto svolge **funzioni tecniche e scientifiche** per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di coordinamento del Sistema nazionale. Esso può adottare con il concorso delle Agenzie, **norme tecniche vincolanti** per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale. Per il più efficace espletamento delle proprie attribuzioni, si prevede che l'ISPRA operi in una "**logica di rete**", assicurando il pieno raccordo con gli altri soggetti competenti favorendo le più ampie sinergie.

I componenti degli organi dell'ISPRA, durano in carica per quattro anni e possono essere rinnovati per un solo mandato.

ART. 5 DISPOSIZIONI PER ASSICURARE L'ESPLETAMENTO DI ALCUNE ATTIVITÀ DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Si prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, siano individuate le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare³, per i quali era stato avviato un procedimento di **riordino relativo ad organismi in regime di proroga**; tali funzioni sono assunte dall'ISPRA, che procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa.

ART. 6 FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI COORDINAMENTO DELL'ISPRA

L'ISPRA svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico finalizzate a rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale. Tali attività sono svolte con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del Sistema e comprendono:

- l'istruttoria ai fini della **determinazione dei LEPTA**;
- la **definizione di procedure ufficiali**, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative alle specifiche attività che l'ISPRA svolge a supporto delle Agenzie o in collaborazione con esse, nel territorio di loro competenza;
- la **definizione degli strumenti, delle modalità operative e dei criteri di periodicità e di omogeneità** per l'esecuzione delle attività di controllo, tali da garantire una valutazione periodica dei dati esaminati;
- la **promozione e il coordinamento** della rete nazionale dei laboratori;
- lo **sviluppo e la gestione** del sistema nazionale di qualità dei dati di monitoraggio ambientale in conformità agli standard europei;
- l'**elaborazione di criteri e di parametri uniformi** per lo svolgimento dell'attività conoscitiva nell'ambito della difesa del suolo e della pianificazione di bacino;
- il **rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale**, nonché l'aggiornamento dell'Inventario dei fenomeni franosi in Italia in collaborazione con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- lo **svolgimento di ricerche, controlli e studi applicativi** per la conoscenza dell'ambiente terrestre e per la prevenzione dei rischi geologici, con particolare attenzione al dissesto idrogeologico, nonché per la conoscenza dell'ambiente marino e per la prevenzione e la gestione dei rischi per la salute del mare e della fascia costiera;
- la realizzazione e la gestione del Sistema informativo nazionale ambientale;
- la creazione di un legame diretto tra le esigenze delle amministrazioni pubbliche e le Agenzie, che garantisca a tutti gli enti locali, a tutte le figure istituzionali e a tutte le associazioni di protezione ambientale legalmente riconosciute, oltre che una fruizione libera dei dati ambientali, anche la possibilità di fare specifiche richieste su determinati valori ambientali;

³Articolo 12, comma 20, del [decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95](#).

- le **attività di coordinamento con l'Agenzia europea dell'ambiente** e con gli organismi europei e internazionali competenti in materia ambientale, con specifico riferimento all'attività di trasferimento dei dati ambientali e al fine dell'adeguamento agli standard internazionali.

ART. 7 AGENZIE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Anche le Agenzie per la protezione dell'ambiente sono dotate di personalità giuridica di diritto pubblico, nonché di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA.

Le Agenzie svolgono le attività istituzionali tecniche e di controllo obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei territori di rispettiva competenza.

Esse possono svolgere altresì attività ulteriori in favore di soggetti pubblici o privati, sulla base di specifiche disposizioni normative ovvero di accordi o convenzioni, applicando tariffe definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'**imparzialità delle Agenzie** nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo e, comunque, non devono determinare situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale; in particolare, è vietato lo svolgimento di attività di consulenza in favore di soggetti privati su materie sottoposte a vigilanza da parte del Sistema nazionale.

ART. 8 REQUISITI DEL DIRETTORE GENERALE DELL'ISPRA E DELLE AGENZIE

Il direttore generale dell'ISPRA e i direttori generali delle Agenzie sono nominati tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale che non ricoprano incarichi politici, amministrativi o gestionali che ne impediscano l'imparzialità nello svolgimento delle funzioni, inoltre non dovranno essere stati condannati con sentenza passata in giudicato né interdetti dai pubblici uffici⁴.

Presso l'ISPRA è istituita un'anagrafe dei direttori generali dell'ISPRA e delle Agenzie, costantemente aggiornata e pubblicata nel sito internet dell'ISPRA medesimo, contenente le informazioni sui requisiti professionali e sulla retribuzione dei medesimi.

ART. 9 LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI TECNICHE AMBIENTALI

I LEPTA costituiscono il **livello minimo omogeneo** in tutto il territorio nazionale per le attività che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria.

Essi, al fine di raggiungere alti livelli di efficienza e di avanguardia a livello nazionale, costituiscono i parametri funzionali, operativi, programmatici, strutturali, quantitativi e qualitativi

⁴ Non dovranno svolgere incarichi politici elettivi a livello dell'Unione europea, nazionale o regionale, che non siano componenti della Giunta regionale, che non rivestano l'ufficio di presidente o di assessore nella Giunta provinciale, di sindaco o di assessore o di consigliere comunale nei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, che non siano amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività o programmi dell'ISPRA o delle Agenzie, che non siano titolari di altri incarichi retribuiti.

delle prestazioni delle Agenzie. È adottato un **Catalogo nazionale dei servizi** relativo agli aspetti organizzativi, gestionali e finanziari, riferibili a costi standard per tipologia di prestazione.

I LEPTA e i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi, nonché il Catalogo nazionale dei servizi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri⁵.

L'obiettivo di elevare costantemente verso i massimi standard internazionali i livelli tecnico-scientifici è perseguito con l'**aggiornamento dei LEPTA e del Catalogo nazionale dei servizi** in funzione delle emergenze e delle esigenze specifiche del territorio nazionale, come emerse dall'**Annuario dei dati ambientali**, redatto dall'ISPRA, e comunque non oltre i cinque anni.

Nella pianificazione delle proprie attività, il Sistema nazionale adotta come obiettivo prioritario il conseguimento dei LEPTA.

ART. 10 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ

L'ISPRA, previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale, predispone il programma triennale delle attività del Sistema nazionale individuando le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio

Il programma triennale⁶ costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle Agenzie.

Il presidente dell'ISPRA, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale, entro il secondo trimestre di ciascun anno, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Camere e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale.

ART. 11 SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE AMBIENTALE

L'ISPRA provvede alla realizzazione e alla gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (**SINA**), avvalendosi di poli territoriali costituiti da **punti focali regionali (PFR)**, cui concorrono i **sistemi informativi regionali ambientali (SIRA)** e la cui gestione è affidata alle Agenzie territorialmente competenti. Il SINA, i PFR e i SIRA costituiscono la **rete informativa nazionale ambientale** denominata **SINANET**, nella cui gestione integrata, l'ISPRA, in collegamento con le Agenzie, collabora con le amministrazioni statali, con le Regioni e con le Province autonome di Trento e di Bolzano al fine di garantire l'efficace raccordo con le iniziative attuate da tali soggetti nella raccolta e nell'organizzazione dei dati e il mantenimento coerente dei flussi informativi.

La divulgazione dei dati della rete SINANET è libera, accessibile e garantita a tutti gli enti della pubblica amministrazione, a tutti gli enti e laboratori di ricerca, a tutti i professionisti e in generale a tutti i cittadini.

⁵ Da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Consiglio del Sistema nazionale, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

⁶ Approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, le società per azioni operanti in regime di concessione e quelle che comunque raccolgono dati nella materia ambientale, li trasmettono alla rete SINANET.

Il Sistema nazionale concorre, per le materie di propria competenza, alle attività promosse e coordinate dall'ISPRA per la **catalogazione, la raccolta, l'accesso, l'interoperabilità e la condivisione**, anche in tempo reale, dei dati e delle informazioni geografiche, territoriali e ambientali generati dalle attività sostenute, anche parzialmente, con risorse pubbliche.

ART. 12 RETE NAZIONALE DEI LABORATORI ACCREDITATI

Il Sistema nazionale organizza i propri laboratori che si occupano di analisi ambientali in una **rete nazionale** di laboratori accreditati per armonizzare i sistemi di conoscenza, di monitoraggio e di controllo delle matrici ambientali, anche al fine di assicurare economie nelle attività di laboratorio che presentino natura di elevata complessità e specializzazione. Tali laboratori sono tenuti ad applicare i metodi elaborati e approvati dal Sistema nazionale come metodi ufficiali di riferimento.

Il Sistema nazionale, per le proprie attività ordinarie e straordinarie, ricorre in via prioritaria alla rete nazionale dei laboratori interni; in caso di urgente necessità, è ammesso il ricorso a laboratori esterni, con preferenza per i laboratori di enti pubblici, mediante convenzioni.

ART. 13 CONSIGLIO DEL SISTEMA NAZIONALE

È istituito il **Consiglio del Sistema nazionale**, presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle Agenzie, i quali eleggono fra loro un vice presidente, e dal direttore generale dell'ISPRA. La partecipazione al Consiglio non comporta la corresponsione di gettoni o altri emolumenti, ivi compresi rimborsi di spese, diarie e indennità, e l'attività del Consiglio non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e regionale.

Il Consiglio del Sistema nazionale esprime il proprio **parere vincolante sul programma triennale** e su tutti gli atti di indirizzo o di coordinamento relativi al governo del Sistema, nonché sui provvedimenti del Governo aventi natura tecnica in materia ambientale. Il Consiglio, inoltre, segnala al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano l'opportunità di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

ART. 14 DISPOSIZIONI SUL PERSONALE ISPETTIVO

L'ISPRA, con il contributo delle Agenzie, predispone uno **schema di regolamento** che stabilisce⁷, basandosi sul principio del merito, le modalità di individuazione del **personale** incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, **il codice etico, le competenze** e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento.

⁷ Nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il regolamento individua altresì le modalità per la **segnalazione di illeciti ambientali** da parte di enti e di cittadini, singoli o associati.

Lo schema del regolamento, corredato di relazione tecnica che ne evidenzia la neutralità finanziaria, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro venti giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il regolamento può essere comunque adottato.

In attuazione del regolamento, il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle Agenzie, attraverso specifici regolamenti interni, individuano il rispettivo personale incaricato degli interventi ispettivi.

Il personale individuato può accedere agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse; alle richieste non può essere opposto il segreto industriale.

Il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle Agenzie possono individuare e nominare tra il personale quei dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di **ufficiale di polizia giudiziaria**. A tale personale sono garantite adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente di appartenenza.

ART. 15 MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

L'ISPRA e le Agenzie provvedono allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le spese relative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli programmati relativi a impianti e opere sottoposti alle vigenti procedure di valutazione ambientale, compresi gli impianti soggetti a rischio di incidente rilevante, nonché alle convalide delle indagini analitiche prodotte dai soggetti tenuti alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza di siti inquinati, sono poste a **carico dei gestori** stessi, sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nelle more dell'approvazione delle tariffe nazionali si applicano le tariffe delle Agenzie, approvate dalle rispettive Regioni o Province autonome.

Le spese strettamente connesse ad **attività di indagine delegate dall'autorità giudiziaria** sono poste a carico del Ministero della giustizia nell'ambito delle spese processuali e sono liquidate sulla base dei criteri e delle tariffe nazionali approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della giustizia.

Post scriptum

PRIMA LETTURA CAMERA

AC 68 e abb.

[iter](#)

PRIMA LETTURA SENATO

AS 1458

[iter](#)

SECONDA LETTURA CAMERA

AC 68-B e abb.

[iter](#)

[Legge n. 132 del 28 giugno 2016](#)

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016

[Seduta n. 638 del 15/6/2016 - Riepilogo percentuale del voto espresso ripartito per Gruppo parlamentare](#)

Gruppo Parlamentare	Favorevoli	Contrari	Astenuti
AP	6 (75.0%)	0 (0%)	2 (25.0%)
DES-CD	7 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FDI-AN	2 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FI-PDL	19 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
LNA	0 (0%)	0 (0%)	12 (100%)
M5S	69 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
MISTO	28 (96.6%)	0 (0%)	1 (3.4%)
PD	194 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
SCPI	7 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
SI-SEL	22 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Fonte: Camera dei deputati